







## 47° RALLY 1000 MIGLIA

## CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO

Data:	Montichiari, 15 Settembre 2024	Documento nº: 2.14
	Decisione n. 7 dei Commissari Sportivi	Ora: 00:31
Da	Commissari Sportivi	
A	Concorrente n. 56 – DI GIOVANNI SIMONE Lic. N. 326200 e	
	Concorrente n. 53 - PAPERINI THOMAS Lic. N. 416803	
	e	
	Tutti i Concorrenti	

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il reclamo dal concorrente n. 56 – Di Giovanni Simone Lic. N. 326200 vettura Toyota Yaris RC3N / R1TN4x4 nei confronti del concorrente N 53 Paperini Thomas Lic N. 416803 vettura Toyota Yaris RC3N / R1TN4x4; avendo esaminato i contenuti del predetto reclamo; dopo aver all'uopo ricevuto il rapporto del Commissario Tecnico Delegato; convocati ed ascoltati i due concorrenti interessati; determinano quanto segue:

**Vettura N° e Conduttore:** vettura N. 53 Toyota Yaris RC3N / R1TN4x4 - conduttore PAPERINI THOMAS Lic N. 416803

Concorrente: n. 53 PAPERINI THOMAS

Data: 14 settembre 2024 ore 22:00

Sessione: al termine della manifestazione

Fatto: dischi freno anteriori montati in maniera invertita

**Motivazione:** alle ore 22:00 del 14 settembre 2024 il Concorrente n. 56 ha presentato reclamo avverso il concorrente n. 53 depositando la relativa tassa di reclamo.

Il reclamo riportava la richiesta di verifica sul corretto montaggio dei dischi freno anteriori.

Il reclamo è risultato presentato nei termini

La vettura del concorrente reclamante è stata anch'essa sottoposta a verifica.

Si è provveduto alla convocazione delle parti e proceduto alla loro audizione.

Il concorrente reclamante ha confermato i contenuti del proprio reclamo.

Il concorrente reclamato dichiara: "i dischi sono stati sempre montati cosi da inizio del trofeo per decisione comune assunta con il promoter, per agevolare il raffreddamento freni.

Vista la natura tecnica del reclamo, sentito il Commissario Tecnico Delegato, la vettura del Concorrente reclamante è risultata conforme, così come anche quella del Concorrente reclamato.

Il Commissario Tecnico delegato ha dichiarato nel suo rapporto quanto segue:

La vettura oggetto di reclamo cosi come anche quella del reclamante sono risultate CONFORMI.

Violazione: non presenza di violazione alle normative tecniche

Je

L









Visti gli articoli di riferimento: RSN 2024 - Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi),

Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN art. 128 (Rispetto

dei Regolamenti Tecnici)

**Decisione:** 

1) il reclamo risulta ammissibile

2) il reclamo risulta non fondato

3) incameramento della tassa di reclamo di (€ 500,00 - euro cinquecento)

versata dal Concorrente reclamante.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Massimo RINALDI

Presidente

Massimo RINALDI

Massimo RINALDI

Ricevuta da parte del concorrente n. <u>53</u>

Data: 15 settembre 2024

Ora: ....1:55 Firma

Ricevuta da parte del concorrente n. 56

Data: 15 settembre 2024

Ora: 1:55 Firma:

Pubblicato all'albo on line alle ore

del 15 settembre 2024